

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	354	Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra il demanio dello Stato e la società concessionaria delle Terme di Montecatini. ( <i>Approvato dalla V commissione permanente del Senato</i> ). (690).	357
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	356, 357
Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. ( <i>Approvato dalla V commissione permanente del Senato</i> ). (691) . .	354	SAGGIN . . . . .	357
PRESIDENTE . . . . .	354	DE MARTINO CARMINE . . . . .	357
DE MARTINO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . .	354	CAVALLARI . . . . .	357
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Regolarizzazione dei crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero (77) . . . . .	354	Nuove norme in materia di legislazione dei materiali radioelettrici (678) . . . . .	357
PRESIDENTE . . . . .	354, 355	PRESIDENTE . . . . .	357
TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	354, 355, 356	DE MARTINO CARMINE . . . . .	358
ASSENNATO . . . . .	355, 356	BAVARO . . . . .	358
SAGGIN . . . . .	356	TROISI . . . . .	358
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione segreta:</b>	
Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio. ( <i>Approvato dalla V commissione permanente del Senato</i> ). (695). . . . .	356	PRESIDENTE . . . . .	358
PRESIDENTE . . . . .	356		

**La seduta termina alle 11.15.**

Sono presenti:

Arcaini, Assennato, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Cinciarì Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Longoni, Martinelli, Minella Angiola, Nitti, Pecoraro, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Castelli Edgardo.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Longoni.

**Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (Approvato dalla V commissione permanente del Senato). (691).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, numero 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ». (691).

Invito il relatore onorevole De Martino Francesco a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato.

DE MARTINO FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame concerne una ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. Tale provvedimento ha origine dal citato decreto legislativo luogotenenziale del luglio 1945, e la facoltà in esso contenuta è stata prorogata al 30 giugno 1947 con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 e ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1948 col decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 509. Persistendo i motivi che determinarono l'emanazione del decreto n. 462, è stato predisposto il presente disegno di legge col quale la citata facoltà viene, come ho già detto, prorogata al 30 giugno 1950. Ritengo di pronunciarmi favorevolmente sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

### ART. 1.

« Fino al 30 giugno 1950 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dall'articolo 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.

« L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

« Il Ministro per il tesoro può — ove se ne appalesi la necessità — revocare il suo assenso ».

(È approvato).

### ART. 2.

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della presente seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero. (n. 77).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolarizzazione dei crediti del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero ». (77).

Ricordo che questo disegno di legge fu già esaminato in altra seduta dalla nostra Commissione, la quale decise per il rinvio della discussione.

Il relatore onorevole Tosi ha facoltà di riferire.

TOSI, *Relatore*. Da vari mesi è stato trasmesso alla nostra Commissione questo disegno di legge inteso a regolarizzare i crediti del portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Al riguardo si era fatta l'eccezione che il provvedimento in esame trasformasse la responsabilità oggettiva dei detentori di queste somme in una responsabilità soggettiva.

Noi avevamo deciso di soprassedere alla approvazione del provvedimento e di rinviarlo al Governo perché lo riesaminasse e perché vi apportasse tutte le opportune correzioni. In tal modo è stato formulato un nuovo testo. Ora viene a noi il testo definitivo che, credo, possa essere sottoposto con tutta serenità al vostro esame e di cui si può raccomandare senz'altro l'approvazione. Poiché il testo attuale è differente da quello originario, bisogna trovare la maniera di poterlo inserire nel quadro generale della nostra procedura; pertanto propongo di considerare questo nuovo testo come testo della Commissione.

Aggiungo che il nuovo progetto di legge ha già trovato un preventivo assenso da parte degli organi ministeriali competenti. Riassumo brevemente il testo dei vari articoli: con l'articolo 1 si stabiliscono i criteri per la regolarizzazione dei crediti del contabile del portafoglio verso le amministrazioni dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero prima o fino al 30 giugno 1946.

**PRESIDENTE.** Per abbreviare la discussione, propongo di considerare il nuovo testo come testo della Commissione e di passare senz'altro alla lettura degli articoli.

*(Così rimane stabilito).*

Leggo il testo del disegno di legge originario.

## ART. 1.

« Le Amministrazioni dello Stato, al fine di regolare i loro debiti verso il portafoglio dello Stato per pagamenti eseguiti all'estero, fino al 30 giugno 1946, qualora sia accertata la impossibilità di seguire la normale procedura, potranno provvedervi mediante la emissione di mandati diretti commutabili in quietanza per fondi somministrati, in conformità dell'articolo 543 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, dietro dimostrazione dello eseguito pagamento all'estero per conto dello Stato, secondo quanto viene specificato nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge.

**TOSI, Relatore.** Onorevoli colleghi consentitemi che prima di entrare nei particolari vi dia qualche spiegazione d'indole generale al fine di prospettare con più chiarezza il provvedimento in esame. Ci sono dei conti so-

spesi che risalgono ad alcuni anni fa, per diverse consegnate dal contabile del portafoglio alle varie amministrazioni. Mancano soltanto i rendiconti che non sono ancora giunti perché alcune contabilità sono andate disperse. Rimangono perciò aperte queste partite zeppe, le quali si devono sistemare secondo le norme del regolamento di contabilità. A questo riguardo l'articolo 2 dice: la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui al precedente articolo 1 conterà:

a) di un decreto ministeriale da emettersi dall'Amministrazione che ha richiesto il pagamento, dal quale risultino le ragioni che rendono impossibile procedere al rimborso a favore del portafoglio dello Stato seguendo le norme vigenti in materia di documentazione delle spese effettuate con i fondi somministrati dal Portafoglio;

b) dalla copia conforme della richiesta di rimborso, a suo tempo inviata dal contabile del portafoglio all'Amministrazione che ordinò l'operazione, nella quale richiesta risulti la esatta indicazione e determinazione del credito del Portafoglio dello Stato;

c) di una dichiarazione del direttore capo della ragioneria competente, dalla quale risulti, con riferimento all'impegno di spesa a suo tempo assunto, l'importo del credito del Portafoglio dello Stato;

d) della tratta estinta, nel caso che il pagamento sia avvenuto con tale mezzo, sempreché questa sia reperibile.

Onorevoli colleghi, qui non abbiamo creato nulla di nuovo: abbiamo soltanto preso un provvedimento già in atto, quello del 17 luglio 1947, n. 1180.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, le ricordo che siamo passati all'esame degli articoli. Dobbiamo esaminare articolo per articolo il nuovo testo?

**TOSI, Relatore.** Mi rimetto alla Commissione. Io non ho spostato nulla del quadro generale del provvedimento; anzi, ho preteso che la nuova stesura tenesse conto delle leggi che esistono invece di inventare nuove norme. Esiste il regolamento e la legge del luglio 1947. Perciò, fino a questo punto, fin dove cioè non vi è un concetto nuovo, credo di poter proporre l'accettazione.

**ASSENATO.** Credo che con questo disegno di legge vengano regolate *a posteriori* le spese della delegazione italiana a Washington.

**TOSI, Relatore.** Non è che quelle spese vengano regolate *a posteriori*. Il meccanismo è questo: ogni amministrazione ha dei fondi;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

quando deve usare valute per missioni all'estero, si fa dare dal contabile del portafoglio la valuta necessaria. Il contabile del portafoglio e le ragionerie competenti iscrivono nei capitoli dei singoli Ministeri gli impegni. Questi impegni sono stati iscritti regolarmente in base alle postazioni di bilancio dei singoli esercizi di competenza. E viene fatto il documento contabile che chiude la partita, cioè che scarica il contabile del portafoglio dell'importo della valuta, e l'amministrazione interessata dà conto di quella valuta iscritta nel capitolo.

La citata legge del luglio 1947 provvede soltanto per il problema valutario interno. L'articolo 6 della legge faceva anche supporre che potesse estendersi a un regolamento pure estero. Senonché, non dicendolo chiaramente, è sorto il dubbio che per il problema valutario non fosse così, tanto che non fu applicato. Questa legge richiama quelle deliberazioni ed invita le amministrazioni a dare i rendiconti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Questa è la ragione della legge rispetto al passato. La legge regola due rapporti: uno rispetto al passato, e l'altro (che è la parte nuova) regola il rapporto da qui in avanti, per le eventuali anticipazioni in valuta che venissero fatte alle singole Amministrazioni statali. A questo riguardo vi è l'articolo 7.

ASSENATO. I colleghi ricorderanno che nella discussione del bilancio del Ministero del commercio con l'estero venne sollevata la questione che il Parlamento non è mai stato a conoscenza dell'importo delle spese della nostra delegazione a Washington. Il Parlamento non ha potuto svolgere nessun controllo su quelle spese.

SAGGIN. Sarà bene che il nuovo testo del disegno di legge sia stampato o almeno riprodotto in ciclostile affinché tutti possano prenderne visione. Pertanto propongo di rinviare il provvedimento al prossimo settembre.

PRESIDENTE. È stata fatta una proposta di rinvio a settembre. Domando all'onorevole relatore il suo parere su questa proposta.

TOSI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà, anche perché non vi è nessun motivo di urgenza. Però, vorrei dire all'onorevole Assenato che con questo disegno di legge non si sanano spese. Quelle di cui egli fa cenno sono impegnate nei bilanci competenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (695).**

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ».

Comunico che tale provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato. Relatore è l'onorevole Salizzoni. Poiché questo è assente darò io qualche chiarimento. Si tratta della riapertura del termine per il periodo di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della legge per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio verificatesi nel periodo 1° maggio-3 dicembre 1947. Propongo l'approvazione del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo unico:

« Il termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, prorogato con il decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 820, per la presentazione delle domande per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, verificatesi nel periodo 1° maggio-3 dicembre 1947, è riaperto per il periodo di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

« La revisione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificò l'aumento delle spese generali, nella misura prevista dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini. (Approvato dalla V commissione permanente del Senato). (690).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Approvazione della convenzione 27 marzo 1948, n. 238

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

di repertorio, stipulata fra il Demanio dello Stato e la società concessionaria delle Terme di Montecatini ».

Questo provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato. Poiché il relatore onorevole Petrilli è assente, prima di passare all'esame dei due articoli del disegno di legge, sarà opportuno dare lettura della convenzione al fine di renderci maggiormente conto della portata del provvedimento.

*(Segue la lettura della convenzione).*

SAGGIN. Faccio osservare che in questa convenzione è contemplato l'obbligo della presentazione di una prima relazione entro il 31 marzo 1949; e noi discutiamo oggi il disegno di legge. O siamo in ritardo o in contraddizione. D'altra parte, piuttosto che rimandare il disegno di legge al Senato, è meglio approvarlo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge è stato presentato al Senato nella seduta del 25 gennaio 1949 ed è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 15 luglio 1949.

Peraltro, mi pare che ci sia poco da osservare sul merito del provvedimento.

DE MARTINO CARMINE. Di che importo è la percentuale? Non perché voglia fare la questione dell'articolo 81; ma per gli anni passati, 1946-47-48 vi è da osservare che occorre una contropartita, che bisogna regolarizzare.

CAVALLARI. Io ho ricevuto una sollecitazione ad appoggiare il disegno di legge, perché risponde agli interessi dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« È approvata e resa esecutoria la convenzione in data 27 marzo 1948, n. 238 di repertorio, stipulata in forma pubblica amministrativa tra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria della Azienda demaniale di Montecatini, in virtù della quale viene accordato, al comune di Montecatini Terme, per la durata di anni dieci, un contributo a carico dell'esercizio aziendale ».

Lo pongo ai voti.

*(È approvato).*

## ART. 2.

« La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa ».

Lo pongo ai voti.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di legislazione dei materiali radioelettrici. (678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di legislazione dei materiali radioelettrici. Poiché il relatore di questo disegno di legge, onorevole Cavinato, è assente, darò io qualche spiegazione.

Si tratta di provvedimento, che ha incidenza fiscale: ossia per mezzo di un registro di carico e scarico a fogli mobili in dotazione ai costruttori e commercianti di apparecchi radiorecipienti, si rende possibile l'acquisizione dei nominativi degli acquirenti degli apparecchi radiorecipienti e del materiale radioelettrico agli effetti della individuazione degli utenti; l'approvazione da parte nostra comporterebbe l'approvazione del disegno di legge anche da parte del Senato nella presente sessione.

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5° del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all'articolo 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, è abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita ».

Lo pongo ai voti.

*(È approvato).*

## ART. 2.

« I commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici devono tenere per ciascun magazzino, laboratorio o locale di vendita al pubblico, un apposito registro a fogli mobili progressivamente numerati e corredati del timbro a secco dell'Uffi-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

cio tecnico imposte di fabbricazione. Tale registro deve essere conforme al modello allegato alla presente legge.

« Su di esso devono essere annotati, nella parte del carico, tutti gli apparecchi radio-riceventi e le scatole di montaggio introdotte, con l'indicazione per ciascuno della data di entrata, degli estremi della fattura o altro documento equivalente, nonché del nome o denominazione o ragione sociale ed indirizzo di chi ha ceduto l'apparecchio o la scatola di montaggio.

« Nella parte dello scarico devono essere annotati tutti gli apparecchi radioriceventi e scatole di montaggio uscite a qualsiasi titolo, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti dei materiali predetti.

« Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni, gli apparecchi stessi devono essere registrati sul registro a fogli mobili con tutte le annotazioni relative alle caratteristiche ed al numero di matricola dell'apparecchio e con tutte le indicazioni atte ad identificarne il proprietario.

« L'uscita ed il rientro di apparecchi radioriceventi ceduti in prova a persona o enti non abbonati alle radioaudizioni deve esclusivamente risultare dall'emissione della speciale licenza prevista dagli articoli 15 e 16 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

« I registri di cui al presente articolo sono forniti, previa vidimazione, dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio.

« La denominazione scatola di « montaggio » si riferisce a quei complessi di parti staccate necessarie e sufficienti alla costruzione di apparecchi radioriceventi secondo un determinato circuito ».

DE MARTINO CARMINE. Questo articolo 2 mi pare stabilisca norme così complicate, che sarebbe opportuno che qualcuno studiasse a fondo la cosa e dicesse se questa mia impressione sia esatta. Pertanto, faccio la proposta formale di rinvio della discussione.

BAVARO. Può sembrare complicata la questione così come l'articolo la espone; ma in effetti si tratta di registrare gli apparecchi che vengono comperati o presi in deposito da una ditta — generalmente ditta che tratta apparecchi radio — allo scopo di impedire l'evasione dalle tasse ed imposte sulle varie parti che compongono un apparecchio, ed inoltre l'evasione dalla tassa di abbonamento alle radioaudizioni.

Si tratta praticamente di annotare su apposito registro tutto il materiale radiofonico (parti staccate, valvole, ecc.) nonché il tipo degli apparecchi in vendita, e ciò tanto per controllare la vendita degli apparecchi completi quanto l'acquisto delle parti che servono ai radio amatori che intendono costruire apparecchi per proprio conto. Si tratta in altri termini di ottemperare alle varie disposizioni fiscali e di controllare i radio ascoltatori, dei quali una percentuale altissima cerca di non pagare le tasse alla R.A.I. Noi non possiamo favorire questi evasori, evidentemente, e quindi questo controllo si rende quanto mai necessario. Può sembrare complicato il meccanismo, ma in effetti non è così. Sono pertanto contrario al rinvio, perché ritengo che non si possa ovviare alle indispensabili esigenze di cui al provvedimento in esame.

TROISI. Questa è una norma puramente regolamentare. Noi dovremmo stabilire una più netta distinzione tra le norme legislative di carattere generale e le norme regolamentari, più esplicative, di competenza del potere esecutivo.

PRESIDENTE. Si può chiedere al Governo delega per regolamentare questa materia. Ad ogni modo è stata presentata una proposta di rinvio da parte del collega De Martino. La pongo ai voti.

(È approvata).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui tre disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti tre disegni di legge:

Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462, di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento (691):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Riapertura del termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322, per la revisione delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio (695):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

Approvazione della convenzione 27 marzo 1938, n. 238 di repertorio, stipulata fra il

Demanio dello Stato e la Società concessionaria delle Terme di Montecatini (690):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

**La seduta termina alle 12,45.**